

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 2006

che concede ad alcuni Stati membri la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali

[notificata con il numero C(2006) 172]

(I testi in lingua ceca, francese, italiana, polacca, portoghese e slovacca sono i soli facenti fede)

(2006/80/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE permette di autorizzare gli Stati membri ad escludere dall'elenco dei detentori di animali, previsto all'articolo 3, paragrafo 1, le persone fisiche che detengono un unico suino destinato all'uso o al consumo personale o per tener conto di circostanze particolari, purché tale animale sia sottoposto, prima di ogni movimento, ai controlli stabiliti in detta direttiva.
- (2) Le autorità della Repubblica ceca, della Francia, della Polonia e della Slovacchia hanno chiesto tale autorizzazione per i detentori di non più di un suino e hanno dato adeguate garanzie riguardo ai controlli veterinari.
- (3) La Repubblica ceca, la Francia, la Polonia e la Slovacchia possono perciò essere autorizzate ad applicare la deroga.
- (4) La decisione 95/80/CE ⁽²⁾ della Commissione concede al Portogallo la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE.
- (5) La decisione 2005/458/CE ⁽³⁾ della Commissione concede all'Italia la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE.
- (6) È opportuno elencare in un'unica decisione gli Stati membri cui è stata concessa la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE.

(7) Le decisioni 95/80/CE e 2005/458/CE vanno pertanto abrogate e sostituite dalla presente decisione.

(8) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri elencati nell'allegato della presente decisione sono autorizzati ad applicare la deroga prevista all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino.

Articolo 2

Le decisioni 95/80/CE e 2005/458/CE sono abrogate.

Articolo 3

La Repubblica ceca, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese e la Repubblica slovacca sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

⁽²⁾ GU L 65 del 23.3.1995, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 160 del 23.6.2005, pag. 31.

ALLEGATO

Stati membri autorizzati ad applicare la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino

Repubblica ceca

Francia

Italia

Polonia

Portogallo

Slovacchia
